



Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA,
FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G16787 del 30/11/2022

Proposta n. 50369 del 29/11/2022

Oggetto:

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa. ISTITUZIONE AREA DELIMITATA

Proponente:

Estensore	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	LUPPINO MARIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 e s.m.i. relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*. ISTITUZIONE AREA DELIMITATA.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 settembre 2022, n. 711, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale alla Dr.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 11 giugno n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra cui *Xylella fastidiosa*, per i quali il potenziale impatto economico, ambientale e sociale è considerato più grave rispetto ad altri organismi da quarantena sul territorio dell'Unione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, così come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 1688 del 20/09/2021, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* e successive modifiche che, all'articolo 2, dispone che gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti

mediante una delle analisi molecolari elencate nell'allegato IV del Regolamento (UE) 2020/1201 e s.m.i. per rilevare la presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* nei rispettivi territori;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, concernente le "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", e, in particolare, l'art. 6, comma 3, sulla cui base il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio:

- ai sensi della lettera a), applica le normative fitosanitarie nazionali e dell'Unione e delle altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento;
- ai sensi della lettera e), attua il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare l'eventuale presenza di organismi nocivi;
- ai sensi della lettera g) definisce le aree delimitate in relazione al rinvenimento di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione europea ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale;
- ai sensi della lettera o) prescrive, sul territorio di competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;

VISTO il "Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*", adottato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 24 gennaio 2022 che al paragrafo 7.2 individua il CREA Difesa e Certificazione quale laboratorio nazionale di riferimento per *Xylella fastidiosa*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14/06/2022, n. 422, recante "Approvazione "Piano di azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) nel Lazio";

VISTA la nota prot.1067101 del 27 ottobre 2022 con la quale è stato richiesto all'Università degli Studi della Tuscia, dipartimento DAFNE lo svolgimento di analisi diagnostiche per determinare l'eventuale presenza di *Xylella fastidiosa* su un campione di materiale vegetale, prelevato, nell'ambito delle indagini annuali effettuate dal Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio, da una pianta di mandorlo (*Prunus dulcis*) situata nel comune di Tarquinia;

VISTO il rapporto di prova n. 249 ACV22-ON38 22, pervenuto dal dipartimento DAFNE con nota acquisita al protocollo regionale con n. 1087859 del 3 novembre 2022, con il quale è stata comunicata la positività a *Xylella fastidiosa* del campione di materiale vegetale di *Prunus dulcis* analizzato;

VISTO l'articolo 2, punto 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. che dispone che, se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell'organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un'ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1688, diretta a parti diverse del genoma ed effettuate sullo stesso campione vegetale;

VISTA la nota prot. 1097526 del 4 novembre 2022 con la quale il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio ha richiesto al laboratorio nazionale di riferimento CREA Difesa e Certificazione, lo svolgimento di analisi diagnostiche di secondo livello per la determinazione della presenza del batterio *Xylella fastidiosa* e per l'identificazione della subspecie di *Xylella fastidiosa* sul campione di *Prunus dulcis* risultato positivo per la presenza di *Xylella fastidiosa* alle analisi diagnostiche svolte dal Dipartimento DAFNE;

VISTO il rapporto di prova del CREA Difesa e Certificazione n. 05/2022 SL del 8 novembre 2022 acquisito al protocollo regionale con n. 1110691 del 8 novembre 2022 con il quale è stata confermata la presenza di *Xylella fastidiosa* sul campione di *Prunus dulcis* analizzato;

VISTA la nota del CREA Difesa e Certificazione prot. N. 105340 del 14 novembre 2022, acquisita al protocollo regionale con prot. N. 1138091 del 14 novembre 2022 con il quale è stata comunicata l'identificazione della subspecie *multiplex*, ceppo ST87, del batterio *Xylella fastidiosa* nel campione di *Prunus dulcis* analizzato e risultato positivo alle analisi di conferma per la presenza di *Xylella fastidiosa*;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 dispone che, qualora la presenza di *Xylella fastidiosa* sia ufficialmente confermata, ai fini dell'adozione delle misure di eradicazione, è necessario stabilire sul territorio un'area delimitata costituita, ai sensi del punto 2, da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta che è risultata infetta e una zona cuscinetto di almeno 2,5 km di larghezza;

CONSIDERATO il grave pericolo derivante dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* nel territorio regionale, nazionale e dell'Unione Europea;

RITENUTO necessario, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea, definire l'area delimitata in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie di eradicazione disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i;

VISTA la delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, costituita da una zona infetta di raggio 50 m intorno alla pianta risultata positiva alla presenza del batterio e dalla relativa zona cuscinetto, che circonda la zona infetta per una larghezza di 2,5 km;

VISTO il parere favorevole sulla delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 28 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera g) del decreto legislativo n. 19/2021;

RITENUTO necessario:

- approvare la delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal capo IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- disporre che l'elenco dei fogli e delle particelle catastali dei terreni ricadenti nella suddetta delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* sia reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio;

RITENUTO necessario, altresì, imporre a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nella delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale l'obbligo di consentire l'accesso ai siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza indicate all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;

RITENUTO necessario, ai sensi del D.lgs. 19/2021 art. 6 lettera o), al fine di eradicare l'organismo nocivo e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea, procedere, qualora necessario, alla prescrizione sul territorio regionale, nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa, la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i. e del D.lgs. n.19/2021, al fine di eradicare l'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea,

- di definire l'area delimitata in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie di eradicazione disposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- di approvare la delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* rappresentata nella mappa allegata alla presente determinazione (allegato1) e di questa facente parte integrante e sostanziale, in cui dovranno essere applicate le misure fitosanitarie disposte dal capo IV, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- di disporre che l'elenco dei fogli e delle particelle catastali dei terreni ricadenti nella suddetta delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex* sia reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Lazio;
- di imporre a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nella delimitazione per la presenza di *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, rappresentata nella carta geografica allegata alla presente determinazione (allegato 1) e di questa facente parte integrante e sostanziale l'obbligo di consentire l'accesso ai siti o luoghi privati al personale ispettivo del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. 19/2021, art. 6, comma 3, lettera e), al fine di permettere lo svolgimento delle attività di sorveglianza indicate all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e s.m.i.;
- ai sensi del D.lgs. 19/2021 art. 6 lettera o), al fine di eradicare l'organismo nocivo e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione Europea, di procedere, qualora necessario, alla prescrizione sul territorio regionale, nell'area delimitata per *Xylella fastidiosa* subspecie *multiplex*, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa, la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 19/2021, chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori professionali o altri soggetti privati, gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, è obbligato a dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale del Lazio ovvero al competente Comando dell'Arma dei Carabinieri o alla Polizia locale, ai fini del tempestivo inoltro al predetto Servizio, della presenza sospetta di *Xylella fastidiosa* nonché di qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente, comunque prima di divulgare l'informazione o pubblicarla.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare gli obblighi imposti dal presente atto. Ogni inadempienza è punibile ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23 del D.lgs. 33/2013.

Il Direttore Regionale
ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

Copia

AREE DELIMITATE RITROVAMENTO MANDORLO INFETTO TARQUINIA (VT)



- 2550M_MANDORLO
- 450M_MANDORLO
- 50M_MANDORLO
- MANDORLO INFETTO TARQUINIA